



Ministero dell'Istruzione dell'Università e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale del Lazio  
**Istituto Statale di Istruzione Superiore "Enrico Mattei"**  
Via Settevene Palo Nuova, snc - 00052 - CERVETERI (RM)

Distretto 30° - c.f. 91038340583 - Cod. Mecc: RMIS05700X -  
Liceo: RMPS05701A – Professionale: RMRC05701V – Tecnico: RMTD057016

Sito: [www.enricomattei.edu.it](http://www.enricomattei.edu.it) - Tel. 06 121128265 – PEO: [RMIS05700X@istruzione.it](mailto:RMIS05700X@istruzione.it) – PEC: [RMIS05700X@pec.istruzione.it](mailto:RMIS05700X@pec.istruzione.it)

Circolare N. 10

Cerveteri, 11/09/2024

- A tutto il personale in servizio in questo istituto scolastico
- Albo legale
- Amministrazione trasparente

**Oggetto: Direttiva sulla Vigilanza degli alunni – Responsabilità e Obblighi del Personale Docente e ATA**

#### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO l'art. 2048 del Codice civile, che impone al personale scolastico il dovere di vigilare sugli alunni durante il tempo in cui questi sono loro affidati;
- VISTO il CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 e successive sequenze contrattuali;
- VISTO il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018;
- VISTO l'art. 25 del D. Lgs. n. 165/2001 che attribuisce al Dirigente scolastico compiti di organizzazione, amministrazione e controllo sulle attività del personale scolastico;
- RICHIAMATO interamente il Regolamento d'Istituto vigente,

#### EMANA

la seguente **Direttiva sulla Vigilanza scolastica per l'A.S. 2024/25** e le relative misure organizzative.

---

#### 1) Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica

- Il personale docente ha l'obbligo di vigilare sugli alunni durante il proprio orario di servizio.
- L'art. 29, comma 5, del CCNL Scuola 2006/2009 stabilisce che i docenti devono essere in classe **5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e devono assistere gli alunni fino all'uscita.**
- La responsabilità per l'inosservanza di tale obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice civile.
- Ai sensi dell'art. 2047, la responsabilità del danno causato da un minore ricade su chi è **tenuto alla sorveglianza** di questa persona, come i genitori o i tutori.
- Ai sensi dell'art. 2048 C.C. il docente è responsabile dei danni causati dagli alunni durante il periodo di vigilanza, a meno che non dimostri di aver adottato tutte le misure idonee per prevenire l'evento.

In merito alla suddetta **responsabilità per danni**:



Ministero dell'Istruzione dell'Università e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale del Lazio  
**Istituto Statale di Istruzione Superiore "Enrico Mattei"**  
Via Settevene Palo Nuova, snc - 00052 - CERVETERI (RM)

Distretto 30° - c.f. 91038340583 - Cod. Mecc: RMIS05700X -

Liceo: RMPS05701A – Professionale: RMRC05701V – Tecnico: RMTD057016

Sito: [www.enricomattei.edu.it](http://www.enricomattei.edu.it) - Tel. 06 121128265 – PEO: [RMIS05700X@istruzione.it](mailto:RMIS05700X@istruzione.it) – PEC: [RMIS05700X@pec.istruzione.it](mailto:RMIS05700X@pec.istruzione.it)

- La **Corte di cassazione** (sentenza n. 5668 del 18 aprile 2001) ha stabilito che il personale si libera dalla responsabilità solo dimostrando di non aver potuto impedire il fatto, nonostante la vigilanza dovuta.
  
- Il personale deve dimostrare di aver adottato tutte le misure organizzative preventive (Cassazione Civile, sentenza n. 916 del 3 febbraio 1999).
- La Corte dei conti (sentenza n. 1623 del 19 febbraio 1994) ha precisato che **l'obbligo di vigilanza sugli alunni prevale su altri obblighi di servizio in situazioni di incompatibilità**. Pertanto, in qualunque situazione lavorativa, il personale deve dare priorità alla vigilanza e alla sicurezza.

Se un docente deve allontanarsi temporaneamente dall'aula per motivi urgenti, deve affidare la sorveglianza a un collaboratore scolastico, il quale non può rifiutare l'incarico. Il collaboratore scolastico diventa responsabile per eventuali danni subiti dagli alunni durante il periodo di vigilanza affidatogli.

## 2) Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula e dall'aula all'uscita

- All'ingresso dell'edificio scolastico, un collaboratore scolastico deve essere presente a ogni ingresso per vigilare sugli alunni.
- Gli altri collaboratori vigileranno su corridoi e piani, assicurando che gli studenti raggiungano le aule.
- **I docenti sono tenuti a essere in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.**
- È vietato ai genitori accompagnare i figli fino alle aule, salvo espressa autorizzazione.
- Al termine delle lezioni, i collaboratori scolastici devono vigilare sull'uscita degli alunni, e i docenti sono tenuti a sorvegliare gli alunni fino alla porta d'uscita dell'edificio.
- Gli alunni minorenni possono uscire dall'edificio solo se accompagnati da un genitore o persona delegata.

## 3) Compiti dei Collaboratori Scolastici

- Il compito di vigilanza spetta principalmente ai docenti, ma ricade anche sui collaboratori scolastici ai sensi dell'art. 47, comma 1, lettera a, del CCNL 29/11/2007 (Tab. A).
- Spettano ai Collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza, intesa come *"controllo assiduo e diretto a scopo cautelare"* degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo.

## 4) Vigilanza durante i cambi di turno tra i docenti



Ministero dell'Istruzione dell'Università e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale del Lazio  
**Istituto Statale di Istruzione Superiore "Enrico Mattei"**  
Via Settevene Palo Nuova, snc - 00052 - CERVETERI (RM)

Distretto 30° - c.f. 91038340583 - Cod. Mecc: RMIS05700X -

Liceo: RMPS05701A – Professionale: RMRC05701V – Tecnico: RMTD057016

Sito: [www.enricomattei.edu.it](http://www.enricomattei.edu.it) - Tel. 06 121128265 – PEO: [RMIS05700X@istruzione.it](mailto:RMIS05700X@istruzione.it) – PEC: [RMIS05700X@pec.istruzione.it](mailto:RMIS05700X@pec.istruzione.it)

- I collaboratori scolastici devono vigilare nei corridoi durante i cambi di turno per garantire la continuità della sorveglianza.
- I docenti devono effettuare i cambi in modo rapido e puntuale per evitare che la sorveglianza sia affidata solo ai collaboratori scolastici.

#### **5) Vigilanza durante l'intervallo**

- La sorveglianza durante l'intervallo è affidata al docente in orario, che deve garantire la sicurezza degli alunni sia all'interno delle aule che negli spazi comuni.
- Gli alunni non devono essere lasciati soli né autorizzati a svolgere attività che possano risultare pericolose. La vigilanza deve essere attiva e distribuita su tutta l'area.

#### **6) Vigilanza durante i trasferimenti (aula/palestra/laboratori/mensa)**

- I docenti sono responsabili della vigilanza sugli alunni durante i trasferimenti. Gli spostamenti devono essere ordinati e sicuri per prevenire rischi derivanti da una vigilanza insufficiente.

#### **7) Uscita temporanea degli alunni dalla classe**

- Gli alunni possono uscire dall'aula solo per motivi di assoluta necessità e sempre uno alla volta. Il docente è responsabile della loro sorveglianza durante tali uscite.
- È vietato allontanare gli alunni per motivi disciplinari o per incarichi legati all'attività didattica.

#### **8) Vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso"**

- Gli alunni con difficoltà particolari, incapaci di autoregolarsi, devono essere costantemente sorvegliati dal docente di sostegno o dal docente della classe, con il supporto dei collaboratori scolastici se necessario.

#### **9) Entrate posticipate**

- Gli alunni che arrivano in ritardo devono essere accompagnati in classe dal personale scolastico, previa autorizzazione del Dirigente o del suo delegato. In caso di ritardi frequenti, il docente deve informare la dirigenza.

#### **10) Uscite anticipate**

- Nessun alunno può uscire prima del termine delle lezioni senza un'autorizzazione firmata dal Dirigente o dal suo delegato. Le uscite anticipate devono essere annotate nel Registro di Classe dal docente, che affiderà l'alunno al collaboratore scolastico.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale del Lazio  
**Istituto Statale di Istruzione Superiore "Enrico Mattei"**  
Via Settevene Palo Nuova, snc - 00052 - CERVETERI (RM)

Distretto 30° - c.f. 91038340583 - Cod. Mecc: RMIS05700X -  
Liceo: RMPS05701A – Professionale: RMRC05701V – Tecnico: RMTD057016

Sito: [www.enricomattei.edu.it](http://www.enricomattei.edu.it) - Tel. 06 121128265 – PEO: [RMIS05700X@istruzione.it](mailto:RMIS05700X@istruzione.it) – PEC: [RMIS05700X@pec.istruzione.it](mailto:RMIS05700X@pec.istruzione.it)

## **11) Uso delle attrezzature**

- Il docente è responsabile del corretto uso delle attrezzature da parte degli alunni, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 81/2008 sulla sicurezza.
  
- I docenti devono fornire agli alunni istruzioni chiare sui rischi legati all'uso di attrezzature e materiali, vigilare attentamente e adottare tutte le misure necessarie per prevenire incidenti.

---

## **Pubblicazione e Monitoraggio**

- La presente Direttiva sarà pubblicata all'Albo online e nelle sezioni pertinenti del sito web scolastico e di amministrazione trasparente.
  
- I collaboratori del Dirigente Scolastico, i Responsabili di plesso e il Direttore SGA dovranno vigilare sull'osservanza della Direttiva, segnalando eventuali inadempienze.

Il Dirigente scolastico  
Loredana Cherubini

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del  
D.Lgs. n. 39/1993